

| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE | |
| Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento | inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

Decreto n° 57189/GRFVG del 28/11/2023

SAPI - PN/AIA/94-R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO S.S. DI MARCO PALU' & C. presso l'installazione sita nel Comune di Caneva (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile

2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio regionale competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio regionale competente n. 643 del 24 aprile 2015, con il quale la SOCIETÀ AGRICOLA CASTELLO S.S. DI MARCO PALÙ & C. con sede legale nel Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), presso l'installazione sita nel Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8;

Visti il decreto del Direttore del Servizio regionale competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato un primo calendario per la presentazione delle istanze di riesame, ed i decreti n. 1643 del 15 marzo 2021 e n. 3843 del 26 luglio 2021, con i quali sono stati prorogati i termini fissati nel succitato calendario;

Tenuto conto che per la Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C., il termine per la presentazione della documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, è stato infine individuato nella data del 30 dicembre 2022;

Visto il decreto del Direttore del Servizio regionale competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

Vista la domanda del 20 luglio 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 30 luglio 2021, acquisita al prot. reg. n. 46935 del 30/07/2021, con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 643/2015, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 51171 del 21/09/2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio regionale competente ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000;

Vista la nota prot. n. 68317 del 15/12/2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio regionale competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Caneva, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG, la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 8 febbraio 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza, relativamente all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 22 settembre 2021, il Servizio regionale competente ha pubblicato nel sito web della Regione Autonoma FVG l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Visto il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi dell'8 febbraio 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante del Comune di Caneva ha dato lettura della nota prot. n. 1485 del 7/02/2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 6524 dell'8/02/2022, con la quale l'Ente medesimo ha formulato le proprie osservazioni e ha chiesto integrazioni;

2) il rappresentante della Regione Autonoma FVG ha dato lettura della nota prot. n. 6114 del 7/02/2022, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG ha chiesto integrazioni;

3) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 3446 /P /GEN/ AIA del 7/02/2022, trasmessa a mezzo PEC l'8/02/2022, assunta al protocollo regionale n. 6497 del'8/02/2022, con la quale l'ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni e ha proposto delle prescrizioni;

4) il rappresentante della Regione Autonoma FVG ha dato lettura della nota prot. n. 6482 dell'8/02/2022, con la quale il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento ha chiesto integrazioni e delucidazioni al Gestore, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 8, del D.lgs. 152/06;

5) la Conferenza di servizi ha precisato che:

a) il procedimento in argomento, è volto, come dichiarato dal Gestore in sede di istanza, al riesame con valenza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione AIA (decreto 643/2015);

b) le modifiche sommariamente indicate a pag. 4 della relazione tecnica presentata non possono essere oggetto del presente procedimento poiché non sufficientemente dettagliate e corredate dalla necessaria documentazione di confronto con la situazione attualmente autorizzata e da un adeguato cronoprogramma;

c) le modifiche che il Gestore intende apportare devono essere preventivamente comunicate e dettagliate ai sensi della normativa vigente;

6) il rappresentante del Comune ha precisato che per la problematica degli odori chiederà formalmente l'attivazione del Tavolo tecnico previsto dalle Linee guida LG44.01/SCE recanti "Valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive", redatte da ARPA e relazionerà la Conferenza di servizi in merito allo stato di avanzamento dello stesso;

7) il Gestore ha chiesto, nell'ottica di una buona collaborazione, di essere presente al Tavolo che verrà attivato dal Comune;

8) a seguito di discussione, la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni che devono essere fornite all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, secondo quanto richiesto da ARPA FVG (nota prot. n. 3446/2022), dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (nota prot. n. 6482/2022), dal Comune di Caneva (nota prot. n. 6489/2022) e dal Servizio Gestione risorse idriche (nota prot. n. 6114/2022);

9) la Conferenza di servizi ha preso atto che è stata interamente versata la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 487,50 (euro quattrocentottantasette,50);

Vista la nota prot. n. 1532 dell'8/02/2022, assunta al protocollo regionale n. 6758 del 9/02/2022, con la quale il Comune di Caneva ha chiesto ad ARPA FVG l'attivazione del Tavolo tecnico di cui alle *LG 44.01/SCE ED. 1 REV. 1 01.07.2019* per la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive;

Vista la nota prot. n. 7205 del 10/02/2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio regionale competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Caneva, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG, copia del verbale della Conferenza di servizi dell'8 febbraio 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota prot. n. 4437/2022, assunta al prot. reg. n. 8262 del 16/2/22, con la quale ARPA FVG ha riscontrato la richiesta del Comune di Caneva di attivazione del citato Tavolo tecnico odori;

Vista la nota del 22/04/2022, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 23070, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga di 60 giorni, per la presentazione delle integrazioni richieste, al fine di dare riscontro alla richiesta del Comune riguardante l'indagine geologica da condurre presso il sito dell'allevamento;

Vista la nota prot. n. 26439 del 9/05/2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio regionale competente ha concesso al Gestore la proroga di 60 giorni, pertanto fino al 11 luglio 2022, per la presentazione della documentazione integrativa;

Vista la nota dell'11/07/2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio regionale competente nella medesima data con protocollo n. 39891, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta;

Viste la nota prot. n. 45166 del 4/08/2022 e la nota prot. n. 45352 del 5/08/2022, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio regionale competente:

1) ha inviato a fini istruttori la documentazione presentata dal Gestore in data 11/07/2022, al Comune di Caneva, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG;

2) ha convocato, per il giorno 30/09/2022, la seconda seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'AIA;

Vista la nota del 26/08/2022, assunta al prot. reg. n. 49002 di pari data, con la quale lo Studio dell'Avvocato Rebecca segnalava "Emissioni moleste provenienti dall'allevamento gestito dalla Società Agricola Castello s.s.";

Vista la nota prot. n. 11198 del 26/08/2022, assunta al prot. reg. n. 49015 di pari data, con la

quale il Comune di Caneva ha trasmesso la comunicazione del Consigliere Comunale Egidio Santin che riferiva la segnalazione di cittadini "riguardo al persistere di odori nauseabondi tali da compromettere la normale vita quotidiana" ed ha richiamato la suddetta comunicazione dell'Avvocato Rebecca, richiedendo contestualmente una verifica della situazione;

Vista la nota di ARPA FVG prot. n. 27566 del 5/9/2022, assunta al prot. reg. n. 50550 di pari data di riscontro alla succitata nota del Comune di Caneva, in cui l'Agenzia ha comunicato che a breve è prevista una visita ispettiva come indicato dal Piano triennale delle visite ispettive e ha ribadito l'importanza di seguire tutte le fasi della procedura prevista dalle Linee Guida "Valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive";

Vista la nota di ARPA FVG prot. n. 27902 /P /GEN/ LAS del 7/09/2022, assunta al protocollo regionale n. 51241/2022, con cui si comunicava l'avvio della verifica ispettiva presso l'allevamento in parola;

Vista la nota prot. n. 53510 del 19/09/2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio regionale competente, comunicava al Gestore, il Comune di Caneva, ARPA FVG, l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) e il Servizio Gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG i contenuti della summenzionata nota di ARPA, e posticipava, in considerazione della stessa, la seconda seduta Conferenza di servizi al giorno 28 ottobre 2022, al fine di consentire all'Agenzia regionale di formulare il proprio parere di competenza anche alla luce delle conclusioni della visita ispettiva prevista per il 22 settembre 2022;

Vista la nota prot. n. 54495 del 23/9/22 con cui il Servizio regionale competente, nel riscontrare le succitate note del Comune e dello Studio Rebecca, precisava che:

- 1) solo a seguito dell'espletamento della procedura operativa per la "Valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive" prevista dalle Linee guida LG44.01 redatte da ARPA FVG ed attivata dal Comune medesimo, gli enti preposti saranno in grado di fare le proprie valutazioni in merito alle molestie arrecate dall'Azienda Agricola Castello;
- 2) per risolvere la problematica odorigena, è necessario che il controllo delle attività sia effettuato nel momento preciso in cui si manifesta la molestia olfattiva, e, pertanto, invitava il Comune, quale Ente più prossimo al territorio, ad accertare tempestivamente lo stato dei fatti tramite il proprio personale con qualifica di pubblico ufficiale;
- 3) dall'anno 2017 non sono pervenute al Servizio regionale competente segnalazioni di molestie olfattive generate dall'Azienda agricola Castello s.s.;
- 4) a seguito della presentazione dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, nell'ambito della consultazione pubblica prevista dalla normativa ambientale di settore, finalizzata a far partecipare gli interessati al procedimento amministrativo, non sono pervenute osservazioni sulla domanda;

Preso atto che con nota del 30/09/2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 56139, il Gestore, a seguito di richiesta di ARPA FVG in fase di visita ispettiva, ha inviato, quale integrazione volontaria, una planimetria con la specifica dei condotti delle acque reflue domestiche originate all'interno dell'abitazione, precisando che la stessa non presenta variazioni rispetto a quanto già inviato, ma definisce unicamente un dettaglio maggiore;

Vista la nota prot. n. 177114 dell'11/10/2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio regionale competente ha inviato al Comune di Caneva, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Autonoma FVG, le integrazioni volontarie fornite dal Gestore con la nota del 30/09/2022;

Visto il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi del 28 ottobre 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante del Comune ha dato lettura della nota prot. n. 14990 del 27/10/2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 209992 del 28/10/2022 con la quale:
 - a) è stata aggiornata la conferenza sui lavori del Tavolo tecnico avviato a marzo 2022 per la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive avviato con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 7 marzo 2022;
 - b) sono state richiamate le recenti segnalazioni di odori molesti tramesse dall'avvocato Rebecca e dal consigliere Santin ed è stato ritenuto indispensabile che ARPA e ASFO chiariscano se tali segnalazioni siano ad oggi prive di evidenze scientifiche;
 - c) sono state portate a conoscenza della conferenza di servizi recenti lamentele in merito alla rumorosità degli impianti;
 - d) è stata evidenziata la necessità di monitoraggio dello stato di conservazione delle lastre in eternit;
 - e) è stato rilevato che a fronte di abusi edilizi accertati recentemente non è possibile rilasciare un parere favorevole;
 - f) è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico con prescrizioni;
- 2) il rappresentante di ARPA FVG:
 - a) ha dato lettura della nota prot. n. 33690 /P /GEN/ AIA del 27/10/2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 209874 del 28/10/2022, con la quale sono state richieste ulteriori integrazioni a quanto presentato riguardanti:
 - Descrizione del ciclo produttivo;
 - Emissioni in atmosfera;
 - Emissioni in acqua;
 - Sostanze pericolose;
 - Monitoraggi previsti dall'art. 29 sexies, comma 6 bis del D.lgs. 152/2006;
 - Quantitativi di carne prodotta;
 - b) ha ritenuto che il rinnovo dell'AIA debba essere necessariamente subordinato agli esiti dei lavori del Tavolo tecnico avviato dal Comune per la valutazione dell'impatto odorigeno;
 - c) ha comunicato che in data 26 ottobre 2022 è stata installata la centralina meteo per la valutazione dell'impatto odorigeno e ha invitato il Comune a consegnare prima possibile i questionari di controllo ai recettori;
 - d) ha comunicato che con nota prot. n. 33678 del 27/10/2022, assunta al prot. reg. n. 209872 del 28/10/2022, l'Agenzia - S.O.S. dipartimento di Pordenone - ha trasmesso alla Regione Autonoma FVG, al Comune e all'ASFO, le risultanze del sopralluogo di accertamenti effettuato in data 26 ottobre 2022 e il rapporto conclusivo di visita ispettiva ordinaria del 6 ottobre 2022;
- 3) il Gestore, in merito alla citata nota di ARPA del 27/10/2022, ha dichiarato che alcune tematiche sono già state chiarite e definite nell'ambito delle visite ispettive di ARPA svolte nell'attività ordinaria di controllo, ma che darà riscontro a quanto richiesto anche mediante un confronto con ARPA per la condivisione di ulteriori aspetti;
- 4) il rappresentante della Regione Autonoma FVG ha sottolineato la necessità della corretta conduzione del Tavolo odori e della fattiva collaborazione dell'Azienda, in quanto il Tavolo medesimo è necessario per quantificare l'entità del disturbo olfattivo ed individuare percorsi condivisi per il contenimento dello stesso;
- 5) il Gestore ha dichiarato la sua piena disponibilità alla partecipazione al Tavolo tecnico, come peraltro già comunicato nel corso della precedente seduta della Conferenza dei servizi, e ha specificato di essere stato informato dell'avvio del Tavolo al momento della sua costituzione e coinvolto operativamente in data 26 ottobre 2022 con la consegna del diario delle attività;
- 6) il rappresentante del Comune ha evidenziato la difficoltà a coinvolgere la popolazione nella compilazione dei questionari; solo i partecipanti al Comitato hanno manifestato interesse a

partecipare e, a tal proposito, il Comune stesso ha inviato due lettere, rispettivamente in data 2 settembre 2022 e 19 settembre 2022, a tutti i cittadini residenti nell'area di interesse;

7) il rappresentante della Regione Autonoma FVG ha invitato il Comune ad attivarsi nel modo più efficace al fine di estendere quanto più possibile la platea della popolazione da coinvolgere;

8) il rappresentante dell'ASFPO ha dato lettura della nota prot. n. 87943 del 24/10/2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 202348 del 25/10/2022 con la quale:

a) ha segnalato alcune procedure operative che il Gestore deve valutare per il contenimento delle emissioni odorigene;

b) ha ritenuto necessario che il Gestore installi una struttura coperta su tutti i lati al fine di creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita;

c) ha ritenuto opportuno, qualora gli esiti del Tavolo tecnico sugli odori attuato dal Comune di Caneva lo ritengano necessario, che il Gestore attui quanto il previsto dal piano di gestione degli odori previsto dalla BAT 12;

d) ha ritenuto opportuno che il Gestore predisponga un programma di controllo e manutenzione delle coperture in eternit dei capannoni di allevamento (anche se dotate di confinamento) ai sensi della normativa vigente;

9) il Gestore ha comunicato di essersi già attivato per dare corso nei prossimi cicli di allevamento alle procedure operative segnalate da ASFPO e da ARPA FVG, compatibilmente con le esigenze del soccidante e di stare valutando la fattibilità dell'installazione di una struttura coperta su tutti i lati per ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dai capannoni;

10) il rappresentante della Regione Autonoma FVG ha dato lettura della nota prot. n. 197703 del 21/10/2022, assunta al prot. reg. n. 198419 di pari data, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG ha comunicato di non rilevare scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del D.lgs. 152/2006;

11) la Conferenza di servizi, a seguito di approfondita discussione, ha ritenuto indispensabile che il Gestore, al fine di concludere le valutazioni istruttorie, fornisca, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, le integrazioni richieste da ARPA FVG con la nota prot. reg. n. 209874/2022, oltre alle seguenti ulteriori integrazioni, ovvero trasmettere:

a) i dati relativi ai cicli di allevamento per il quinquennio 2017-2022, in particolare si chiede di riportare, per ogni ciclo, gli eventuali sfofamenti effettuati indicando: data del caricamento, pulcini accasati, durata del ciclo, numero di capi al macello e peso al macello, numero di capi caricati, peso medio dei capi;

b) la scheda "I" ricompilandola considerando il Peso vivo medio per capo indicato da ARPA FVG;

c) una relazione relativa alle possibili procedure gestionali che il gestore è in grado di apportare subito e/o nel breve periodo e alle modifiche impiantistiche sostenibili nel breve periodo, al fine di mitigare l'impatto odorigeno anche con riferimento alla nota dell'ASFPO prot. n. 87943 del 24/10/2022, acquisita al protocollo regionale. n. 202348 del 25/10/2022;

d) un programma di controllo e manutenzione dei controsoffitti in eternit dei capannoni di allevamento - anche se dotate di confinamento - ai sensi della normativa vigente;

Vista la nota prot. n. 219732 del 4/11/2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio regionale competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Caneva, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFPO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG, copia del verbale della Conferenza di servizi del 28 ottobre 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo

152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota prot. n. 303496 del 9/12/22 con la quale il Servizio regionale competente ha chiesto ad ARPA FVG di attivare le opportune iniziative al fine di valutare l'impatto odorigeno generato nei periodi ritenuti più critici, qualora ritenuto necessario nel contesto del vigente decreto AIA;

Vista la nota del 13/12/2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 313979 del 14/12/2022, con il quale il Gestore ha chiesto una proroga di 60 giorni e pertanto fino al 3 marzo 2023, per la presentazione delle integrazioni richieste con la nota regionale del 4/11/2022, in quanto per poter riscontrare la richiesta di predisposizione di un "programma di controllo e manutenzione delle coperture interne di "eternit" dei capannoni di allevamento - anche se dotate di confinamento - ai sensi della normativa vigente", come formulata da ASFO (prot. n. 0087943/P del 24/10/2022), è necessario un campionamento, condotto da una ditta esterna all'interno dei capannoni di allevamento a cui, però, a causa delle attuali criticità legate all'Aviaria, non è possibile accedere fino alla fine del ciclo produttivo con relativo allontanamento degli animali;

Vista la nota prot. n. 345243 del 23/12/2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio regionale competente ha concesso al Gestore la proroga di 60 giorni richiesta con la nota del 13/12/2022 e ha fissato, al giorno 3 marzo 2023, il termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa, precisando che i termini del procedimento resteranno sospesi fino alla presentazione della documentazione stessa;

Vista la nota del 3/03/2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 131578 del 6/03/2023, con la quale il Gestore:

- 1) ha comunicato che in data 22 febbraio 2023 il Giudice si è espresso in merito al Procedimento Penale in corso presso il Tribunale di Pordenone relativamente alla valutazione delle eventuali molestie olfattive e alla gestione delle vasche in prossimità dei ventilatori e che le motivazioni saranno note entro 90 giorni dall'espressione del dispositivo;
- 2) ha chiesto una proroga di almeno 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, al fine di conoscere le motivazioni della sentenza stessa e di rispondere in modo puntuale e completo alle richieste emerse dalla Conferenza dei Servizi, consentendo agli Enti convocati di fare le proprie valutazioni;

Vista la nota prot. n. 151451 del 14/03/2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio regionale competente ha ritenuto di prorogare il termine per la presentazione delle integrazioni e ha chiesto al Gestore di trasmettere le citate integrazioni entro i 15 giorni successivi al deposito delle motivazioni della sentenza penale, precisando che i termini del procedimento resteranno sospesi fino alla presentazione della documentazione;

Vista la nota del 14/06/2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita al prot. reg. n. 348855 del 15/06/2023 con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 4/11/2022;

Vista la nota prot. n. 21302 del 30/06/2023, acquisita al prot. reg. n. 386696 del 3/7/23, con la quale ARPA FVG trasmetteva gli esiti della fase finale del Tavolo tecnico indetto dal Comune di Caneva;

Vista la nota prot. n. 396327 del 6/07/2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio regionale competente:

- 1) ha inviato le integrazioni presentate dal Gestore in data 14 giugno 2023 al Comune di Caneva, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG;

2) ha convocato per il giorno 3 ottobre 2023 la terza seduta della Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza relativi al riesame dell'AIA;

Vista la nota prot. n. 500924 del 4/9/23 con cui il Servizio regionale competente chiedeva al Comune di Caneva, quale coordinatore del Tavolo tecnico odori, se i lavori per la valutazione dell'impatto odorigeno potevano ritenersi conclusi e se la procedura poteva considerarsi ufficialmente terminata;

Viste le note assunte al prot. reg. n. 515329 e 515337 del 12/09/23, con le quali il sig. Polese del Comitato Dietro castello segnalava l'insostenibilità della situazione odori nauseabondi e polveri;

Vista la nota prot. n. 556716 del 28/9/23 con cui il Servizio regionale competente riscontrava la succiata segnalazione del sig. Polese e precisava che:

1) la finalità del Tavolo avviato dal Comune di Caneva è quella di quantificare l'entità del disturbo olfattivo attraverso la procedura codificata nella LG44.01 "Valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive" di ARPA FVG, la quale prevede la raccolta di questionari del disturbo pregresso e questionari ai recettori di controllo per l'analisi di disturbo real-time per il periodo di durata del monitoraggio, strutturati attraverso schede di rilevazione con la chiara identificazione del giorno, ora e entità del disturbo;

2) ARPA FVG ha trasmesso gli esiti della fase finale del Tavolo tecnico evidenziando che i membri del Comitato di Salvaguardia Dietro Castello hanno formalmente comunicato la non disponibilità a compilare i questionari per l'analisi di disturbo real-time e a partecipare al Tavolo tecnico avviato dal Comune;

3) la modalità adottata per la comunicazione di data 11/9/2023, non riportando giorno ed ora del disturbo, non consente al Servizio regionale competente di effettuare le necessarie valutazioni; parimenti, la fotografia trasmessa a supporto, non documenta alcuna correlazione con la segnalazione medesima;

Viste la nota del 27/09/2023, assunta al protocollo regionale n. 557186 del 28/09/2023 e la nota del 30/09/2023, acquisita al prot. reg. n. 563670 del 2/10/2023, con le quali il Gestore ha presentato integrazioni spontanee inerenti i conteggi aggiornati ottenuti tramite il software BAT Tool e una tavola maggiormente esplicativa dei serbatoi adibiti allo stoccaggio delle eventuali acque originate dal lavaggio dei capannoni;

Visto il verbale della terza seduta della Conferenza di servizi del 3 ottobre 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante del Comune ha dato lettura della nota prot. n. 13810 del 2/10/2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita al prot. reg. n. 567708 del 3 ottobre 2023, con la quale l'Ente medesimo ha inviato il parere di competenza e, al riguardo:

a) i rappresentanti di ARPA FVG e di ASFO hanno confermato per il tema odori di non aver recentemente ricevuto segnalazioni in merito all'impatto odorigeno generato dalla Società Agricola Castello SS;

b) il rappresentante di ARPA FVG ha richiamato le valutazioni tecnico scientifiche espresse con la nota prot. n. 386696 del 3 luglio 2023, integrata in data 2 ottobre 2023, in merito agli esiti del Tavolo tecnico avviato dal Comune;

2) il rappresentante della Regione Autonoma FVG ha confermato, a sua volta, di non aver ricevuto segnalazioni circostanziate e ha ritenuto utile ripercorrere le attività del Tavolo tecnico previsto dalle Linee guida LC44.01 redatte da ARPA, inerenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive, avviato con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 7 marzo 2022:

a) in data 26 settembre 2022 si è tenuta la prima seduta pubblica del Tavolo tecnico istituito dal Comune per la valutazione delle lamentate molestie olfattive al fine di illustrare

- dettagliatamente ai potenziali recettori le attività previste dalle Linee Guida di ARPA FVG. In tale sede sono stati acquisiti questionari già consegnati alla popolazione come previsto dalla prima fase attuativa del Tavolo;
- b) in data 26 ottobre 2022 è stata installata una stazione meteorologica a supporto della fase di monitoraggio sistematico e strutturato del disturbo tramite questionari di controllo così come previsto dalle Linee guida di ARPA FVG. Nella medesima giornata è stato consegnato al gestore dell'allevamento il modulo per la compilazione del diario delle attività e ai cittadini i questionari di controllo indispensabili per la rilevazione dell'effettività della molestia;
- c) successivamente, i membri del Comitato "Salvaguardia Dietro Castello" hanno comunicato al Comune la propria indisponibilità a proseguire il monitoraggio tramite questionari. A seguito di tale comunicazione ARPA FVG si è resa disponibile ad incontrare i membri del Comitato al fine di chiarire le perplessità sollevate riguardo l'impegno necessario per la compilazione dei questionari di controllo; in riscontro i membri del Comitato hanno rimarcato la volontà di non partecipare al Tavolo tecnico;
- d) ARPA FVG ha trasmesso gli esiti della fase finale del Tavolo tecnico rilevando che l'analisi dei questionari di controllo non ha portato a conclusioni significative, ciò a seguito del ridotto numero di questionari compilati. Inoltre il numero di ore con episodi di disturbo segnalato non raggiunge in nessun caso il 2% del totale, percentuale quest'ultima considerata dalle indicazioni tecniche di settore come la soglia temporale per considerare il disturbo come molestia. Da ultimo l'Agenzia ha rilevato che sono emersi degli episodi in cui alle segnalazioni di odore non corrispondono attività dichiarate dall'allevamento e i recettori risultano sottovento;
- e) il Comune ha effettuato 112 sopralluoghi da parte di agenti della polizia locale nel corso del 2023, distribuiti uniformemente nel corso dell'anno, come da report allegato nella succitata nota comunale, durante quali non sono mai stati rilevati odori "forti", in 7 casi è stato rilevato un odore "percepibile" e in 13 casi è stato rilevato un odore "appena percepibile". In tutti i rimanenti sopralluoghi non è stato percepito alcun odore;
- f) il Comune, preso atto delle attività espletate, in particolare dei dati finora raccolti e dagli esiti esposti da ARPA FVG, ha dichiarato conclusa l'attività del Tavolo tecnico;
- 5) la Conferenza di servizi ha preso atto che, come confermato dall'attività del Tavolo tecnico e dall'assenza di segnalazioni dettagliate e puntuali, le emissioni generate dall'attività condotta dalla Società Agricola Castello non possono essere considerate molestie olfattive, un tanto anche alla luce degli esiti dei numerosi sopralluoghi effettuati dal Comune, nonché da quelli di ASFO e ARPA FVG durante i quali, come documentato, sono stati riscontrati solo in poche occasioni fenomeni odorigeni connessi all'attività di allevamento e mai sono stati riscontrati odori molesti o persistenti;
- 6) il rappresentante della Regione Autonoma FVG, in merito alla nota del Comune del 2 ottobre 2023, per il tema relativo all'abuso edilizio, ha precisato che l'AIA sostituisce unicamente i titoli indicati all'Allegato X della parte II, del D.lgs. 152/2006, tra cui non è compreso il titolo edilizio, per il quale è necessario attivare specifico procedimento e ha ritenuto pertanto che la questione inerente l'abuso edilizio segnalato non possa essere oggetto di valutazione della presente conferenza di servizi, per difetto di competenza;
- 7) il rappresentante dell'ASFO ha dato lettura della nota prot. n. 71586 del 29 settembre 2023 acquisita dal Servizio regionale competente il 2 ottobre 2023 con prot. n. 563459, con la quale, alla luce degli esiti del Tavolo tecnico odori, ha ritenuto non opportuno l'imposizione di un sistema di abbattimento/contenimento degli odori e ha preso atto delle procedure gestionali proposte dal Gestore per il contenimento degli odori e del programma di controllo e manutenzione delle coperture in eternit – confinate - dei capannoni di allevamento;

- 8) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 31604 /P /GEN/ PRA del 2 ottobre 2023, acquisita dal Servizio regionale competente il 3 ottobre 2023 con protocollo n. 567547, con la quale è stato fornito il parere riguardo le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (PMC), previsto dall'articolo 29-quater, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ha fornito il supporto tecnico scientifico richiesto dall'Autorità competente come previsto dall'articolo 3, della L.R. 16/2008, proponendo prescrizioni;
- 9) la Conferenza di Servizi, in riferimento a quanto riportato in sede di Conferenza stessa, ritiene comunque opportuno, in via prudenziale, individuare prescrizioni di natura gestionale mirate a prevenire possibili disagi di natura olfattiva connaturati alla tipologia di attività;
- 10) il rappresentante della Regione Autonoma FVG ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio regionale competente per il rilascio dell'AIA, sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti e di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi;
- 11) il Gestore ha rivisto lo stato di applicazione delle seguenti BAT: BAT 2a, 2b, 2d, 7a, 10diii, 12, 13b, 13c, 18a, 18c, 18f, 26;
- 12) il rappresentante di ARPA FVG ha precisato che l'impianto di depurazione presenta delle dimensioni tali da garantire l'effetto depurativo di 5 abitanti equivalenti, per cui la Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) prevedrebbe controlli a cadenza anche semestrale e, stante quanto dichiarato dal Gestore, ovvero che il servizio igienico è utilizzato da 3 persone nell'arco dell'anno, ha ritenuto sufficienti i controlli annuali proposti nel PMC;
- 13) il rappresentante del Comune ha condiviso quanto sopra riportato da ARPA FVG;
- 14) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha quindi proceduto alla sua approvazione;
- 15) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 589214 del 10 ottobre 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio regionale competente ha inviato al Gestore, al Comune di Caneva, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 3 ottobre 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Considerato che, in merito alla valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive:

- 1) in relazione all'istanza di riesame presentata dalla Società agricola Castello, non sono pervenute osservazioni a seguito della pubblicazione sul sito web della Regione Autonoma FVG delle informazioni di cui al comma 3 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006;
- 2) il Comune di Caneva con la succitata nota assunta al protocollo regionale n. 6758/2022, ha chiesto ad ARPA FVG l'attivazione del Tavolo tecnico di cui alla *LG 44.01/SCE ED. 1 REV. 1 01.07.2019* per la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive;
- 3) ARPA FVG con la succitata nota assunta al protocollo regionale n. 8262/2022, ha fornito al Comune indicazioni per l'organizzazione del Tavolo tecnico;
- 4) il Comune di Caneva con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 7 marzo 2022 ha avviato il succitato Tavolo tecnico;
- 5) ARPA FVG, con le succitate note assunte al protocollo regionale n. 386696/2023 e n. 566354/2023:
 - a) ha trasmesso gli esiti della fase finale del Tavolo tecnico indetto dal Comune di Caneva;
 - b) ha specificato che l'analisi dei questionari di controllo non ha portato a conclusioni significative a seguito del ridotto numero di questionari compilati e ha precisato,

comunque, che nei pochi questionari di controllo compilati, il numero di ore con episodi di disturbo segnalato non raggiunge in nessun caso il 2% del totale, percentuale quest'ultima considerata dalle indicazioni tecniche di settore come la soglia temporale per considerare il disturbo come molestia;

c) ha rilevato che sono emersi degli episodi in cui alle segnalazioni di odore non corrispondono attività dichiarate dall'allevamento e i recettori risultano sottovento;

5) il Servizio regionale competente con nota prot. n. 500924/2023, ha chiesto al Comune di Caneva, in qualità di coordinatore del Tavolo sugli odori, se, alla luce di quanto indicato da ARPA FVG nella succitata nota, i lavori per la valutazione dell'impatto odorigeno potevano ritenersi conclusi e la procedura poteva considerarsi, pertanto, ufficialmente terminata;

6) il Comune con la succitata nota acquisita al prot. reg. n. 567708/2023, preso atto delle attività espletate, in particolare dei dati finora raccolti e dagli esiti esposti da ARPA FVG, ha dichiarato conclusa l'attività del Tavolo tecnico;

7) il Comune ha riferito di aver cercato di coinvolgere nell'ambito del Tavolo tecnico tutti i cittadini residenti nell'area di interesse;

8) lo stesso Comune ha dichiarato di aver effettuato 112 sopralluoghi da parte di agenti della polizia locale nel corso del solo anno 2023, distribuiti uniformemente nel corso dell'anno, durante quali non sono mai stati rilevati odori "forti", in 7 casi è stato rilevato un odore "percepibile" e in 13 casi è stato rilevato un odore "appena percepibile", mentre in tutti i rimanenti sopralluoghi non è stato percepito alcun odore;

9) ARPA FVG e ASFO hanno dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni formali riguardo all'impatto odorigeno generato dalla Società Agricola Castello SS;

10) il Servizio regionale competente a far data dall'anno 2017 non ha ricevuto segnalazioni formali di odori molesti, a parte la succitata nota dello studio Rebecca del 26/08/2022 e la succitata email del Sig. Polese del 12/09/23;

Tenuto conto che la Conferenza di servizi nel prendere atto degli esiti del Tavolo tecnico odori, dell'assenza di segnalazioni dettagliate e puntuali e degli esiti dei numerosi sopralluoghi effettuati dal Comune, da ASFO e da ARPA FVG durante i quali, come documentato, sono stati riscontrati solo in poche occasioni fenomeni odorigeni connaturati all'attività di allevamento e mai sono stati riscontrati odori molesti o persistenti, ha valutato che le emissioni generate dall'attività condotta dalla Società Agricola Castello non possono essere considerate molestie olfattive;

Considerato che la Conferenza di Servizi, in riferimento a quanto riportato nell'ambito dei lavori della stessa, ha ritenuto comunque opportuno, in via prudenziale, individuare prescrizioni di natura gestionale mirate a prevenire possibili disagi di natura olfattiva connaturati alla tipologia di attività;

Preso atto della mancata disponibilità del Comitato dietro Castello a proseguire con i lavori del Tavolo tecnico odori, appositamente istituito dal Comune di Caneva in stretta collaborazione con ARPA FVG, proprio al fine di valutare l'impatto dell'attività ed eventualmente individuare soluzioni tecniche e gestionali mitigative delle emissioni odorigene;

Tenuto conto che sono state esperite tutte le possibili attività e cercate soluzioni tecniche e gestionali con il coinvolgimento di tutti gli Enti istituzionalmente preposti alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, per valutare e minimizzare i possibili impatti dell'attività di allevamento verso la cittadinanza;

Preso atto che:

1) con contratto stipulato in data 1 gennaio 2022, avente una validità di 2 anni, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta, la Società Agricola Castello SS si impegna a garantire la

fornitura, ad azienda terza, della lettiera esausta prodotta presso l'allevamento ubicato nel comune di Caneva, per una quantità fino a 600 t/anno, da destinare all'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica;

2) con contratto stipulato in data 16 aprile 2022, avente validità di 1 anno, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta, la Società Agricola Castello SS si impegna a garantire la fornitura, ad azienda terza, di effluente zootecnico prodotto presso l'allevamento ubicato nel comune di Caneva, per una quantità fino a 500 mc/anno, da destinare all'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

3) con contratto stipulato in data 26 aprile 2022, avente validità di 1 anno, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta, la Società Agricola Castello SS si impegna a garantire la fornitura, ad azienda terza, di effluente zootecnico prodotto presso l'allevamento ubicato nel comune di Caneva, per una quantità fino a 500 mc/anno, da destinare all'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

4) con contratto stipulato in data 1 luglio 2022, avente validità di 1 anno, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta, la Società Agricola Castello SS si impegna a garantire la fornitura, ad azienda terza, di effluente zootecnico prodotto presso l'allevamento ubicato nel comune di Caneva, per una quantità fino a 500 mc/anno, da destinare all'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Considerato che ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

1) di procedere al rilascio, a favore della Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C., del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel comune di Caneva (PN) di cui al decreto del Direttore del Servizio regionale competente n. 643 del 24 aprile 2015;

2) di ricordare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio regionale competente n. 643 del 24 aprile 2015, a favore della la SOCIETÀ AGRICOLA CASTELLO S.S. DI MARCO PALÙ & C. con sede legale nel Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8, identificata dal codice fiscale 01452840935, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8 alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono il decreto del Direttore del Servizio regionale competente n. 643 del 24 aprile 2015.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

- 1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
- 2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio regionale competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio regionale competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

- 1.** L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
 - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

- 1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio regionale competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio regionale competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

- 1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio regionale competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio regionale competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio regionale competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.
2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio regionale competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma FVG, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C., al Comune di Caneva, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Accidentale (AS FO) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico

per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'allevamento è situato nel Comune di Caneva, località Dietro Castello ed è posizionato nell'area agricola collinare a nord – est del capoluogo ed a sud – ovest della frazione di Sarone.

Sotto il profilo urbanistico il vigente PRGC classifica l'area dell'allevamento come zona omogenea E. 4.1.

Il sito non appartiene ad aree protette.

Sotto il profilo ambientale il sito di allevamento è inserito in un contesto agricolo caratterizzato da seminativi, impianti viticoli e frutticoli.

L'allevamento è posizionato ad una distanza minore di 100 metri da case di civile abitazione sparse.

Le parti di territorio contigue all'allevamento e soggette a tutela ambientale sono le seguenti:

- Fiumi – corsi d'acqua:
 - Torrente Fontanagal;
 - Rio Fontane.
- Territori coperti da foreste e boschi: a circa 4 km a nord – nordovest dall'impianto sorge la foresta del Cansiglio. L'impianto è comunque circondato da aree boscate costituite in particolare da castagneti.
- Zone vincolate ex art. 136 D.lgs 42/04: A circa 3300 metri a nord dall'impianto sono presenti l'area delle Palù di Livenza e le sorgenti del fiume Livenza, in comune di Polcenigo.
- Siti di importanza comunitaria (Natura 2000 SIC): A circa 4 km dall'impianto è presente il SIC ID 38: Foresta del Cansiglio.
- Biotopi: A 3300 metri circa, a nord dell'impianto è presente il biotopo 35: Palù di Livenza.

L'allevamento è individuato dai seguenti dati catastali relativi al Comune di Caneva: foglio 18, mappale 187.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento è inquadrabile al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

L'allevamento è composto da n. 4 capannoni e di seguito viene indicata l'area utilizzabile:

| | AU [m ²] |
|--------------------------|-------------------------|
| Capannone 1 | 1.848 |
| Capannone 2 | 1.974 |
| Capannone 3 | 1.764 |
| Capannone 4 | 1.638 |
| Totale [m ²] | 7.244 |

Il decreto autorizzativo n. 643 del 24.04.2015 ha stabilito che la capacità effettiva di allevamento non può superare i 55.000 capi/ciclo (capannoni da 1 a 4).

Attualmente vengono accasati 55.0000 capi/ciclo di broilers sessati maschi e vengono effettuati circa 4,5 ciclo/anno.

Il gestore rispetta una densità di 33 Kg/m².

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione è fornita con razione secca. Il mangime finito, proveniente da ditte esterne, viene stoccato in silos adiacenti ai ricoveri.

La produzione industriale degli alimenti consente di integrare le formulazioni di base con aggiunte amminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile.

Il trasporto in azienda viene effettuato a mezzo di autotreni e scaricato, con apposita coclea provvista di imboccatura protetta atta a ridurre l'emissione di polveri nei silos in dotazione a ciascuna unità di allevamento (della capacità di 12 t cadauno).

Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza di ogni singola linea.

Ogni capannone è provisto di n. 2 linee di alimentazione con mangiatoia del tipo "a tazza", a bordo riverso antispreco, caricate dalla tramoggia di testata con funzionamento discontinuo. Il controllo del funzionamento è quotidiano.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene fornita da acquedotto comunale e distribuita nelle condutture dell'allevamento previo passaggio in autoclave.

L'impianto di abbeverata è costituito da abbeveratoi del tipo "a goccia" in acciaio inox, a funzionamento continuo.

Detto impianto è previsto in numero di 4 linee per tutti i capannoni.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il sistema di ventilazione attualmente previsto nelle varie unità di allevamento è il seguente:

Per ogni capannone di stabulazione sono presenti 12 ventilatori, quindi ci sono 48 ventilatori complessivi. Tale numero è inalterato rispetto alla precedente autorizzazione.

All'interno dei capannoni è presente un sistema di nebulizzazione ad acqua per il raffrescamento dei capi nel periodo estivo ma vista la densità attuale dei capi presenti, generalmente non è necessario attivarlo.

ENERGIA

L'azienda effettua il riscaldamento dei locali di stabulazione mediante cappe radianti, alimentate a GPL. Il funzionamento è discontinuo, regolato da sonde per la rilevazione della temperatura. Il controllo del funzionamento è quotidiano, limitatamente ai periodi di effettivo funzionamento (principalmente nei primi giorni di ogni ciclo).

L'allevamento è dotato dal 2010 di un impianto fotovoltaico per la produzione energia con una potenza complessiva di 99 KW.

PRELIEVO IDRICO

L'approvvigionamento idrico avviene mediante acquedotto.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate.

Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃
- ✓ CH₄
- ✓ NO_x
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti.

L'azienda, rispetta i BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca per broilers con peso finale inferiore ai 2,5 kg, seppur non pertinenti alla tipologia di animale attualmente allevato (broilers con peso finale superiore ai 2,5 kg).

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Parte V del D. Lgs. 152/2006 e smi.

Tutti i capannoni di allevamento utilizzano il sistema di riscaldamento mediante cappe radianti alimentati a GPL.

In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza (Gasolio) anch'esso non soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera bb), Parte I dell'allegato IV, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'allevamento utilizza il gasolio anche per l'autotrazione dei mezzi.

All'esterno dei capannoni di stabulazione sono presenti dei deflettori per l'aria emessa dai ventilatori. Sono inoltre presenti delle reti frangiflusso al fine di contenere le polveri.

Inoltre il gestore, al fine di ridurre le emissioni polverulente e odorigene:

- utilizza un mangime formulato appositamente per ridurre le emissioni originate dai capi, prodotto anche in funzione delle esigenze stesse di accrescimento;
- mantiene rigogliosa la barriera vegetale perimetrale su tutto il perimetro dell'allevamento in questione, costituita da più filari di alberature e siepi con diverse altezze;
- provvede quotidianamente alla pulizia delle polveri eventualmente depositate all'esterno dei ventilatori;
- cede la lettiera esausta ad un impianto di biogas, in modo da non prevedere uno stoccaggio sistematico della stessa;
- ha modificato la tipologia di lettiera nel periodo estivo per il contenimento delle emissioni odorigene, infatti nei cicli estivi (indicativamente da maggio a settembre) utilizza paglia pellettata e sbriciolata al posto del truciolo;
- l'attività di movimentazione e allontanamento della lettiera esausta avviene nel minor numero possibile di giornate.

È presente un impianto a umido (sprinkler) per l'abbattimento di polveri e ammoniaca a presidio delle emissioni diffuse previsto dalla precedente autorizzazione AIA che non viene utilizzato.

Scarichi idrici

L'insediamento zootecnico è collegato all'acquedotto per quanto riguarda l'acqua utilizzata nei servizi igienici a uso del personale addetto. Le acque da qui derivanti, assimilate alle acque reflue domestiche, vengono smaltite al suolo tramite un impianto costituito da una vasca condensagrasse (acque bianche) e da una vasca Imhoff (acque nere), prima dello scarico su suolo tramite impianto di subirrigazione. Tale aspetto è oggetto di prescrizione.

Odori

Il Comune di Caneva con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 07.03.2022 ha avviato il Tavolo tecnico di cui alla linea guida di ARPA FVG "VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ODORIGENO DA ATTIVITA' PRODUTTIVE LG 44.01/SCE" al fine di quantificare l'entità del disturbo olfattivo segnalato informalmente al Comune e di individuare percorsi condivisi per il contenimento del disturbo.

Nell'ambito della succitata valutazione è stata installata una stazione meteorologica, sono stati acquisiti dalla popolazione i questionari del disturbo pregresso e i questionari di controllo ed è stato inoltre acquisito dal gestore il diario dell'attività registrato.

L'ARPA FVG ha rilevato che l'analisi dei questionari di controllo non ha portato a conclusioni significative ciò a seguito del ridotto numero di questionari compilati. Inoltre il numero di ore con episodi di disturbo segnalato non raggiunge in nessun caso il 2% del totale, percentuale quest'ultima considerata dalle indicazioni tecniche di settore come la soglia temporale per considerare il disturbo come molestia. Da ultimo l'Agenzia ha rilevato che sono emersi degli episodi in cui alle segnalazioni di odore non corrispondono attività dichiarate dall'allevamento e i recettori risultano sottovento.

Il Comune, preso atto delle attività espletate, in particolare dei dati raccolti e dagli esiti esposti da ARPA FVG, ha dichiarato conclusa l'attività del Tavolo tecnico.

Emissioni sonore

Il Comune di Caneva ha redatto un Piano Comunale di Classificazione Acustica inserendo l'allevamento in classe II. Il Documento di valutazione impatto acustico ambientale conclude che l'insediamento determina livelli ambientali di rumore compatibili con i limiti di zona. Viene altresì rispettato il limite differenziale.

I rilievi effettuati consentono di constatare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

Effluenti di allevamento

Tutta la pollina è prodotta dagli animali allevati all'interno dei capannoni su pavimentazione impermeabile. Anche la sua movimentazione avviene su superfici impermeabili, in modo da impedire eventuali infiltrazioni di inquinanti nel sottosuolo.

L'azienda ha stipulato apposita convenzione con alcune società che ritirano gli effluenti aziendali e li utilizzano in impianto per la produzione di energia.

Nell'ultimo periodo, l'azienda ha optato per effettuare la pulizia dei locali di stabulazione a secco invece che con lavaggio a idropulitrice, vista anche la diminuita disponibilità di acqua e considerato che l'acqua utilizzata proviene dall'acquedotto. In ogni caso, sono presenti due pozzetti di raccolta ciascuno per ogni capannone dove sono intercettate le acque di lavaggio eventualmente prodotte.

L'azienda possiede n.4 vasche di raccolta dei reflui originati dai lavaggi di emergenza di cui 3 in vetroresina e una in cemento.

SISTEMA DI DISINFEZIONE

L'arco di disinfezione è posizionato all'ingresso del sedime dei capannoni di allevamento.

È presente un pozzetto stagno per la raccolta degli eventuali residui di disinfezione dei mezzi.

Sono presenti due valvole antireflusso per consentire la raccolta unicamente delle acque di disinfezione, mentre le acque meteoriche vengono scaricate liberamente.

MORTALITA' DI ALLEVAMENTO

La mortalità si attesta tra 4 e il 5%: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto la Società non è soggetta alla presentazione della relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006

Il gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

| | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|-----------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:<ol style="list-style-type: none">a. struttura e responsabilità;b. formazione, sensibilizzazione e competenza;c. comunicazione;d. coinvolgimento del personale;e. documentazione;f. controllo efficace dei processi;g. programmi di manutenzione;h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:<ol style="list-style-type: none">a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);b. alle misure preventive e correttive;c. alle tenuta dei registri;d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS). | Parzialmente applicata (v applicabilità) | oggetto di specifica prescrizione |

| | Applicata SI/NO | Note |
|--|--------------------|------|
| <p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p> | | |

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

| | Tecnica | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|---|---|
| a | <p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. | Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti. | <p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> | <p>– il trasporto di animali e materiali è minimizzato (effluenti di allevamento compresi),</p> <p>– presente una barriera arborea perimetrale.</p> |
| b | <p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. | Generalmente applicabile | <p>SI</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | <p>Formazione del personale</p> <p>Non pertinente</p> |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--|-------------------|
| c | Elaborare un piano d'emergenza relativo | Generalmente applicabile | | Presenza di piani |
|---|---|--------------------------|--|-------------------|

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|
| | <p>alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, - i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), - le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). | | SI | d'azione di emergenza per sversamenti di pollina/liquami |
| d | <p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, - le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, - i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, - i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, - i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), - i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p> | Generalmente applicabile | SI NO SI SI SI SI SI | Controllo quotidiano e verifica visiva dei sistemi di distribuzione acqua e mangimi e dei sistemi di ventilazione e controllo temperatura. |
| e | Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni. | Generalmente applicabile | SI | |

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

| | Tecnica | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|--------------------------|-----------------|--|
| a | Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili. | Generalmente applicabile | SI | Il mangime somministrato è formulato appositamente in funzione delle diverse fasi di accrescimento |
| b | Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione. | Generalmente applicabile | SI | |

| | | | | |
|---|---|---|----|--|
| c | Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza. | L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli aminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica. | SI | dei capi e arricchito con fitasi, aminoacidi e proteina grezza |
| d | Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto | Generalmente applicabile | SI | |

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

| Parametro | Specie animale | Totale azoto escreto ⁽¹⁾ (²) associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Totale azoto escreto espresso in N | Suinetti svezati | 1,5 – 4,0 | |
| | Suini da ingrasso | 7,0-13,0 | |
| | Scrofe (inclusi i suinetti) | 17,0 – 30,0 | |
| | Galline ovaiole | 0,4 – 0,8 | |
| | Polli da carne | 0,2 – 0,6 | SI |
| | Anatre | 0,4 – 0,8 | |
| | Tacchini | 1,0 – 2,3 ⁽³⁾ | |

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche
⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame
⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

| | Tecnica (1) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|-----------------|---|
| a | Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione. | Generalmente applicabile | SI | Il mangime somministrato è formulato appositamente in funzione delle diverse fasi di accrescimento dei capi e |
| b | Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi). | La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica. | SI | |
| c | Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti | Applicabilità generale entro i vincoli associati alla | SI | |

| Tecnica (1) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|-----------------|--|
| convenzionali di fosforo nei mangimi. | disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili. | | arricchito con fitasi, amminoacidi e proteina grezza |
| (1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2 | | | |

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

| Parametro | Specie animale | Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅ | Suinetti svezzati | 1,2 – 2,2 | |
| | Suini da ingrasso | 3,5 - 5,4 | |
| | Scrofe (inclusi i suinetti) | 9,0 – 15,0 | |
| | Galline ovaiole | 0,10 – 0,45 | |
| | Polli da carne | 0,05 – 0,25 | SI |
| | Tacchini | 0,15 – 1,0 | |
| ⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche | | | |
| ⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame | | | |

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| Tecnica | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|-----------------|---|
| a Registrazione del consumo idrico | Generalmente applicabile | SI | Contaltri per ciascun capannone. |
| b Individuazione e riparazione delle perdite | Generalmente applicabile | SI | Controllo visivo quotidiano. |
| c Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione. | Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco. | SI | Attualmente il gestore pulisce a secco tra un ciclo e l'altro. È presente una idropulitrice in azienda. |
| d Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum). | Generalmente applicabile | SI | Presenza di abbeveratoi con tazza salvagoccia. |
| e Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile. | Generalmente applicabile | NO | Non applicabile. Viene utilizzata acqua di acquedotto. |
| f Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia. | Può non essere applicabile alle aziende | NO | Non applicata per limitazioni di |

| | Tecnica (1) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|-------------|---|-----------------|-------------------------|
| | | agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica. | | tipo igienico-sanitario |

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|--|---|-----------------|---|
| a | Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile | Generalmente applicabile | SI | Applicato limitatamente alle acque reflue assimilabili alle domestiche. |
| b | Minimizzare l'uso di acqua | Generalmente applicabile | SI | |
| c | Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare. | Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti. | SI | |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1 | | | | |

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|--|---|-----------------|--|
| a | Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame. | Generalmente applicabile | SI | |
| b | Trattare le acque reflue. | Generalmente applicabile | SI | Limitatamente alle acque originate dal bagno dell'allevamento |
| c | Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale. | L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione. | SI | Possibilità contemplata limitatamente alle acque di lavaggio dei capannoni (ultimamente, però, il gestore attua la pulizia a secco). |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1 | | | | |

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica (¹) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|-----------------|--|
| a | Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza. | Può non essere applicabile agli impianti esistenti. | SI | Presenza di ventilatori ad attivazione automatica mediante centralina. |
| b | Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria. | Generalmente applicabile | SI | |
| c | Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico. | Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali. | SI | Il tetto è coibentato. |
| d | Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico | Generalmente applicabile | SI | Sostituzione progressiva con lampade a LED |
| e | Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo. | Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno. | NO NO NO | Non applicabile, non sono presenti scambiatori di calore. |
| f | Uso di pompe di calore per recuperare il calore | L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali. | NO | |
| g | Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck). | Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione. | NO | |
| h | Applicare la ventilazione naturale | Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di | NO | I capannoni sono dotati di ventilazione forzata |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme. | | |
| (1) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2 | | | | |

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|-----------------|--|
| <p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. | BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato. | NO | La valutazione fonometrica non evidenzia un disturbo presso i recettori. |

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica | Descrizione | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|---|------------------------|---|
| a | Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili | In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime | Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti | NO | L'allevamento è stato ultimato così come strutturato nel 1976. La gestione attuale procede dal 2003 |
| b | Ubicazione delle attrezzature | I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola | Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi. | SI SI SI | Gli spostamenti dei mezzi sono minimizzati all'interno dell'allevamento, inoltre è presente una barriera arborea perimetrale. |
| c | Misure operative | Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; | Generalmente applicabile | SI SI SI | I portoni dei capannoni di stabulazione sono chiusi quando sono presenti gli animali. |

| | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori. | | SI SI | |
| d | Apparecchiature a bassa rumorosità | Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti | La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata. | SI SI NO | Presenza di ventilatori ad alta efficienza e di alimentatori compatti antispreco. |
| e | Apparecchiature per il controllo del rumore. | Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici. | L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto. | SI SI SI SI | Il generatore è ubicato in locale confinato. |
| f | Procedure antirumore. | La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi. | Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica. | SI | Barriere arboree perimetrali. |

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica (¹) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---------------|-----------------|------|
| a | Ridurre la produzione di polvere dai locali | | | |

| | | | | |
|----|--|---|----|---|
| | di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche: | | | |
| 1. | 1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata); | La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame. | SI | Lettona di trucioli di legno e paglia pellettata. |
| | 2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente); | Generalmente applicabile | NO | |
| | 3. Applicare l'alimentazione ad libitum | Generalmente applicabile | SI | |
| | 4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti | Generalmente applicabile | SI | Mangime pellettato |
| | 5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico; | Generalmente applicabile | NO | Non applicabili perché il mangime è pellettato |
| | 6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero. | L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali | SI | All'interno dei capannoni la ventilazione è a bassa velocità a tutela del benessere animale e in funzione dell'accrescimento del pollo. |
| b | Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche: | | | |
| 1 | Nebulizzazione d'acqua | L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca. | SI | All'interno dei capannoni di stabulazione, soprattutto nel periodo estivo per l'eventuale raffrescamento degli animali. |

| | | | | |
|---|------------------------|---|----|-----------------|
| 2 | Nebulizzazione di olio | Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero | NO | Non applicabile |
| 3 | Ionizzazione | Può non essere | NO | Non applicabile |

| | | | | |
|--|---|--|----|-----------------|
| | | applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici. | | |
| c | Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale: | | NO | Non applicabile |
| 1 | Separatore d'acqua | Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel. | NO | Non applicabile |
| 2 | Filtro a secco | Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel. | NO | Non applicabile |
| 3 | Scrubber ad acqua | Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | Non applicabile |
| 4 | Scrubber con soluzione acida | | NO | Non applicabile |
| 5 | Bioscrubber (o filtro irrorante biologico) | | NO | Non applicabile |
| 6 | Sistema di trattamento aria a due o tre fasi | | NO | Non applicabile |
| 7 | Biofiltro | Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | Non applicabile |
| (¹) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11 | | | | |

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|-----------------|--|
| la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in | BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato | NO NO NO | Gli esiti del Tavolo tecnico e i numerosi sopralluoghi hanno stabilito che le emissioni generate dalla Società agricola non possono essere |

| | | | |
|---|--|----|--------------------------------|
| <p>caso di odori molesti identificati;</p> <p>iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;</p> <p>v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</p> | | NO | considerate molestie olfattive |
| | | NO | |

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|-----------------|---|
| a | Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili. | Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti. | NO | La realizzazione dell'allevamento, così come configurati oggi, risale al 1976. |
| b | <p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. | La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali. | SI | Applicata per quanto riguarda la pulizia degli animali e la lettiera asciutta |
| | | La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni. | NO | Non pertinente |
| | | Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34. | NO | Non pertinente |
| | | | NO | Non pertinente |
| | | | SI | |
| c | <p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta | L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti. | NO | I ventilatori sono posizionati lateralmente, dove sono minori i recettori. È presente una barriera vegetale |

| | Tecnica (¹) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|--|---|--|
| | <p>attraverso il colmo anzi- ché la parte bassa delle pareti),</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. | | <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> | perimetrale. |
| d | <p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi | <p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p> <p>Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p> | <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> | <p>Non applicabile</p> <p>Non applicabile</p> <p>Non applicabile</p> |
| e | <p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p> | | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio; | <p>Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame.</p> <p>Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.</p> | NO | Non sono presenti stoccaggi |
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali); | Generalmente applicabile | NO | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame. | Generalmente applicabile | NO | Non pertinente |
| f | <p>Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:</p> | | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Digestione aerobica (aerazione) del | Cfr. applicabilità di BAT | NO | Non pertinente |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|--|-----------------|---|
| | liquame; | 19.d. | | |
| | 2. Compostaggio dell'effluente solido; | Cfr. applicabilità di BAT 19.f. | NO | Non pertinente |
| | 3. Digestione anaerobica. | Cfr. applicabilità di BAT 19.b. | SI | Cessione dei reflui ad azienda per produzione di energia |
| g | Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: | | | Non applicabile: cessione dei reflui ad azienda per produzione energia. |
| | 1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame; | Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d. | NO | Non pertinente |
| | 2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile. | Cfr. applicabilità di BAT 22. | NO | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11 | | | | |

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|--|-----------------|----------------|
| a | Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido. | Generalmente applicabile | NO | Non pertinente |
| b | Coprire i cumuli di effluente solido. | Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo. | NO | Non pertinente |
| c | Stoccare l'effluente solido secco in un capannone. | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5 | | | | |

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---------------------------|-----------------|----------------|
| a | Stoccare l'effluente solido secco in un capannone. | Generalmente applicabile | NO | Non pertinente |
| b | Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido. | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente |
| c | Stoccare l'effluente solido su una | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|---|-----------------|----------------|
| | pavimentazione solida impemeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo. | | | |
| d | Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. | Generalmente applicabile | NO | Non pertinente |
| e | Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso. | Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno. | NO | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5 | | | | |

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|-----------------|----------------|
| a | Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche: | | | |
| | 1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame; | Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza. | NO | Non pertinente |
| c | 2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento; | Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. | NO | Non pertinente |
| | 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame. | Generalmente applicabile | NO | Non pertinente |
| b | Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche | | | |
| | 1. Copertura rigida; | Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare. | NO | Non pertinente |
| | 2. Coperture flessibili; | Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche | NO | Non pertinente |

| | | | | |
|--|---|--|----|----------------|
| | | prevalenti possono comprometterne la struttura. | | |
| | 3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia. | L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile. | NO | Non pertinente |
| c | Acidificazione del liquame | Generalmente applicabile | NO | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3. | | | | |

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|-----------------|----------------|
| a | Minimizzare il rimescolamento del liquame. | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente |
| b | Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. | I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali. La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone. L'uso di materiali leggeri | NO | Non pertinente |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|------------------------|---|--------------------|------|
| | | <p>alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p> | | |
| <p>⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1</p> | | | | |

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|---|
| a | Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche. | Generalmente applicabile. | SI | Vasche per lo stoccaggio degli eventuali reflui originati dai lavaggi |
| b | Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. | Generalmente applicabile. | NO | Non applicabile |
| c | Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio). | Generalmente applicabile. | SI | Vasche per lo stoccaggio degli eventuali reflui originati dai lavaggi |
| d | Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento). | Generalmente applicabile ai lagoni | NO | Non pertinente |
| e | Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio. | Applicabile unicamente ai nuovi impianti. | NO | Non pertinente |
| f | Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi. | Generalmente applicabile. | SI | Vasche per lo stoccaggio degli eventuali reflui originati dai lavaggi |

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|----------------|
| a | Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. | Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, | NO | Non pertinente |

| | | | | |
|---|--|--|----|----------------|
| | | gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide. | | |
| b | Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas. | Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. | NO | Non pertinente |
| c | Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento. | Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento. | NO | Non pertinente |
| d | Digestione aerobica (aerazione) del liquame. | Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario. | NO | Non pertinente |
| e | Nitrificazione-denitrificazione del liquame. | Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento. | NO | Non pertinente |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----|----------------|
| f | Compostaggio dell'effluente solido. | Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi | NO | Non pertinente |
|---|-------------------------------------|---|----|----------------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. | | |
| (1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7 | | | | |

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|-----------------|---|
| a | Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette. | NO | Cessione della totalità della lettiera in impianto di valorizzazione energetica |
| b | Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). | NO | Cessione della totalità della lettiera in impianto di valorizzazione energetica |
| c | Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. | NO | Cessione della totalità della lettiera in impianto di valorizzazione energetica |
| d | Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso. | NO | Cessione della totalità della lettiera in impianto di valorizzazione energetica |
| e | Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture. | NO | Cessione della totalità della lettiera in impianto di valorizzazione energetica |
| f | Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario. | NO | Cessione della totalità della lettiera in |

| | | | |
|---|--|----|---|
| | | | impianto di valorizzazione energetica |
| g | Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite. | NO | Cessione della totalità della lettiera in impianto di valorizzazione energetica |
| h | Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato | NO | Cessione della totalità della lettiera in impianto di valorizzazione energetica |

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica (1) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|-----------------|----------------|
| a | Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione | Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi. | NO | Non pertinente |

| | | | | |
|---|--|---|----|----------------|
| b | Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione; | L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10%. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita; | NO | Non pertinente |
|---|--|---|----|----------------|

| | | | | |
|---|---|--|----|----------------|
| c | Iniezione superficiale (solchi aperti). | Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari. | NO | Non pertinente |
| d | Iniezione profonda (solchi chiusi). | Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. | NO | Non pertinente |
| e | Acidificazione del liquame | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 . | | | | |

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|-----------------|------|
| La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21 | Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde. | NO | |

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

| Parametro | Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
|---|---|-------------------------------|
| Intervallo | 0 ⁽¹⁾ – 4 ⁽²⁾ | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. | | |
| ⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari | | |

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

| Tecnica ⁽¹⁾ | Applicata SI/NO | Note |
|---|-----------------|------|
| La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola. | SI | |

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| a | Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali. | Generalmente applicabile. | SI | Utilizzo software Bat Tool. |
| b | b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo. | | | NO | |

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|--|---|-----------------|----------------------------|
| a | Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento. | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali. | Generalmente applicabile. | NO | |
| b | Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione. | Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione. | NO | |
| c | Stima mediante i fattori di emissione. | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali. | Generalmente applicabile | SI | Utilizzo software BAT Tool |

(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|-----------------|---|
| Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. | BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati. | NO NO | Gli esiti del Tavolo tecnico e i numerosi sopralluoghi hanno stabilito che le emissioni generate dalla Società agricola non possono essere considerate molestie olfattive |

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| a | Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | Una volta l'anno | Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione. | NO | |
| b | Stima mediante i fattori di emissione. | Una volta l'anno | Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione. | SI | Utilizzo software BAT Tool. |

(¹) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--------------|---|-----------------|---|
| a | Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | Una volta | Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili. | NO | L'impianto non è dotato di sistema di trattamento |
| b | Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante | Giornalmente | Generalmente applicabile | NO | L'impianto non è dotato di sistema di trattamento |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme). | | | | |
| (^1)La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3 | | | | | |

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

| | Parametro | Descrizione | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|---|-----------------|---|
| a | Consumo idrico | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente. | Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica | SI | Presenza di contaltri e registrazione a fine di ogni ciclo. |
| b | Consumo di energia elettrica | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente. | Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica. | SI | Registrazione dei dati di consumo dalle fatture. |
| c | Consumo di carburante | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. | Generalmente applicabile | SI | Presenza di contaltri e registrazione a fine di ogni ciclo. |
| d | Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti. | Registrazione mediante per esempio registri esistenti. | | SI | Registrazione aziendale |
| e | Consumo di mangime | Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti. | | SI | Presenza di contaltri e registrazione a fine di ogni ciclo. |
| f | Generazione di effluenti di allevamento | Registrazione mediante per esempio registri esistenti | | SI | Registrazione aziendale. |

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|--|-----------------|---|
| a | Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria. | I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| b | In caso di gabbie non modificate | | | |
| | 0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria. | Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| | 1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| | 2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| | 3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| | 4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere). | L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| | 5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a |

| | | | | |
|---|---|---|----|---|
| | profonda). | | | terra |
| c | Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). | Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| ⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1 | | | | |

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

| Parametro | Tipo di stabulazione | BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO) |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| Ammoniaca espressa come NH ₃ | Sistema di gabbie | 0,02 – 0,08 | Non pertinente |
| | Sistema alternativo alle gabbie | 0,02 – 0,13 ⁽¹⁾ | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno. | | | |

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|--|
| a | Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | Generalmente applicabile | SI | Lettiera in truciolo di legno e paglia pellettata. |
| b | Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna. | NO | Non pertinente |
| c | Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un | NO | Non pertinente |

| | | | | |
|---|---|---|----|----------------|
| | | sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme. | | |
| d | Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti). | Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti. | NO | Non pertinente |
| e | Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck). | Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione. | NO | Non pertinente |
| f | Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). | Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2 | | | | |

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

| Parametro | BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg NH ₃ /posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO) |
|--|---|------------------------------|
| Ammoniaca espressa come NH ₃ | 0,02 – 0,08 | NP |
| ⁽¹⁾ Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46). ⁽²⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria. | | |

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

La Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C. è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Caneva (PN), località Dietro Castello, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile per i capannoni esistenti è pari a 7.244 m², così suddivisa:

| | AU [m ²] |
|--------------------------|-------------------------|
| Capannone 1 | 1.848 |
| Capannone 2 | 1.974 |
| Capannone 3 | 1.764 |
| Capannone 4 | 1.638 |
| Totale [m ²] | 7.244 |

2. non possono essere accasati più di 55.000 capi/ciclo (capannoni da 1 a 4);
3. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per i polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno;
4. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 1 o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 33 Kg/m² deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006;
5. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
6. Per lo scarico di acque reflue devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) Deve essere realizzato e mantenuto accessibile per il campionamento ed il controllo degli scarichi un pozzetto di ispezione immediatamente a monte del sistema di sub-irrigazione;
 - b) le aree interessate dal sistema disperdente dei reflui nel suolo, dovranno rimanere libere e non pavimentate/asfaltate;
 - c) entro 8 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, il fondo della trincea, per almeno 40 cm, deve essere occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura 40/70. La condotta deve essere posizionata sopra tale strato di pietrisco e rinfiancata con tale materiale per tutta la sua lunghezza. La parte superiore di tale strato prima di essere coperta con il terreno di scavo, deve essere protetta con un materiale "tessuto non tessuto" per impedire l'intasamento del terreno e garantire l'aerazione del sistema drenante;
 - d) entro 8 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, sotto l'opera di subirrigazione, deve essere realizzato un ulteriore strato sabbioso drenante al fine di incrementare il drenaggio e l'autodepurazione del refluo mediante la posa di un substrato di sabbia, del diametro minimo di 2mm, per almeno 0,5m sotto il piano di posa dell'opera al fine di garantire un adeguato trattamento dell'effluente, previo un adeguato sbancamento di terreno dell'area interessata alle condotte disperdenti;
 - e) entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione il gestore deve trasmettere una relazione sull'analisi di rischio che le acque reflue disperse dal sistema di trattamento possano infiltrarsi nella rete acquedottistica pubblica o sulle eventuali misure di contenimento (es: controtubazione) che gestore intende mettere in atto, completa di cronoprogramma; su tali eventuali misure l'autorità competente esprimerà un formale assenso definendo i tempi per la realizzazione;
 - f) è fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, entro 6 mesi dalla comunicazione di realizzazione ed entrata in servizio di siffatto servizio pubblico da parte del Gestore del servizio idrico integrato o salvo diversa tempistica imposta dal Gestore stesso.

Entro 1 mese dall'allacciamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Regione Autonoma FVG, al Comune e all'ARPA FVG;

7. per il contenimento degli odori devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) le operazioni di accatastamento della pollina (prima dell'asportazione dai capannoni) devono avvenire con i portoni e le finestre di aerazione chiusi;
 - b) le operazioni di rimozione devono essere svolte dai portoni posti in testata ovest dei capannoni, dove sono presenti le piazzole cementate che devono essere pulite alla fine delle operazioni di carico, ad eccezione del capannone n.4, che per motivi strutturali, non ha spazi sufficienti per il carico in testata;
 - c) la lettiera esausta non deve essere stoccata esternamente allo stabulario e deve essere trasferita direttamente dai capannoni ai mezzi di trasporto;
 - d) il trasferimento della lettiera esausta ammassata in cumuli dai capannoni ai mezzi di trasporto e la conseguente pulizia dello stabulario deve avvenire entro due giorni dalla conclusione del ciclo per ogni singolo capannone;
 - e) il trasporto della lettiera esausta prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro trasferimento alla destinazione finale;
 - f) il gestore deve mantenere la sistematica pulizia delle polveri eventualmente presenti alla base dei ventilatori e/o trattenuta dalle strutture presenti all'interno del perimetro dell'impianto;
 - g) in caso di utilizzo delle vasche delle acque di lavaggio dei capannoni, le stesse devono essere svuotate completamente entro 10 giorni dalla pulizia dei capannoni, fatta salve diverse indicazioni specifiche in termini di modalità e tempistiche imposte dall'ASFO;
 - h) il gestore deve mantenere in buono stato la barriera vegetale perimetrale al fine di contenere le emissioni di poveri ed odori, ripristinando le eventuali essenze morte;
8. entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il gestore deve trasmettere un progetto di ottimizzazione delle vasche delle acque di lavaggio dei capannoni prevedendo un adeguato cronoprogramma per la realizzazione delle platee impermeabili sulle quali collocarle. Su quanto proposto l'autorità competente esprimerà un formale assenso definendo i tempi per la realizzazione;
9. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea dovrà essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by pass. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto, di capacità utile di almeno 138l, devono essere gestite come rifiuti, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento;
10. entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il gestore deve dare evidenza di avere comunicato la presenza di manufatti contenenti amianto compilando il "*Modulo di dichiarazione presenza accertata di amianto*" ed inviarlo ad ARPA FVG (progetto.amianto@arpa.fvg.it);
11. il gestore deve rielaborare annualmente la valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità delle coperture in amianto e trasmetterla al comune di Caneva per il seguito di competenza, alla Regione Autonoma FVG, ad ARPA FVG e ad ASFO;
12. devono essere rispettati i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Caneva;
13. il gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
14. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche;
15. in caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione Autonoma FVG e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

Si ricorda inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione Autonoma FVG ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione Autonoma FVG, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

| Denominazione | Modalità di stoccaggio | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Tipo di controllo | Fonte dato |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|---|
| Alimenti (caratteristiche tecniche) | Es. silos, sacconi | Alimentazione | t/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo su quantità | Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore) |
| Disinfettanti (schede tecniche) | Es. taniche, contenitori in plastica, ecc. | Disinfezione fine ciclo | Kg-L/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo | Contabilità e registro |
| Altro ¹ | | | | | | |

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

| Denominazione | Peso unitario | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|
| Capi in entrata | Kg | Unità | In ingresso | Registro |
| Capi presenti a fine ciclo | Kg | Unità | A fine ciclo | Registro |
| Carne prodotta | Kg | kg | A fine ciclo | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |
| Peso (vivo presente fine ciclo) | Kg | kg | Fine ciclo e annuale | Registro |
| Durata ciclo | Giorni | Giorni/ciclo | Fine ciclo | Registro |
| Capi deceduti | Numero | Unità/ciclo | A fine ciclo | Registro |

1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

| Tipologia di approvvigionamento | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| acquedotto | Alimentazione, lavaggi | m ³ | A fine ciclo/anno | Contatore e registro |
| | | | | |

1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

| Descrizione | Tipologia | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---|
| Energia importata da rete esterna | Energia elettrica | MWh/a o TEP | A fine ciclo/Anno | Contatore e registro |
| Combustibili | gasolio GPL ecc. | Kg o m ³ | A fine ciclo/Anno | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |
| Altro | | | | |

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Emissioni diffuse

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

3. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

| Operazione | Tipo di controllo | Frequenza controllo | Modalità di registrazione |
|--|---|--|---|
| Pulizia superfici interne | Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo | A fine ciclo | |
| Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico | Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso | Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico | |
| Pulizia e rimozione di eventuali depositi di povere nelle pertinenze delle strutture presenti | Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso | Ad ogni fase di carico/scarico | |
| Verifica funzionalità area disinfezione | Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente alla platea di raccolta | Ad ogni utilizzo | Registro in caso di anomalia |
| Tattamento derattizzazione | Controllo posizioni e presenza bocconi | Ad ogni intervento | Registro |
| Tattamento moschicidi con applicazione insetticidi | Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario | Ad ogni intervento | Registro |
| Verifica contenitori effluenti non palabili | Controllo impermeabilizzazione/tenuta | Quinquennale | Documento di conformità |
| Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico /scarico gasolio, deposito disinfettanti...) | Controllo impermeabilizzazione/tenuta | Quinquennale | Documento di conformità |
| Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici | Controllo | Annuale | Registro |
| Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici | Pulizia | Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza | Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia |
| Verifica perdite generatore di emergenza alimentato a gasolio e dotato di serbatoio integrato | Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento | Mensile e comunque ad ogni impiego | Registrazione in caso di anomalie |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Verifica perdite gasolio per mezzi agricoli in fase di rifornimento o dal serbatoio del contenitore/distributore | Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento e nella piazzola di rifornimento mezzi | Mensile e comunque ad ogni impiego | Registrazione in caso di anomalie |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|

4. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorogene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorogene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

5. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà riportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 3 – Indicatori di prestazione

| Indicatore | Descrizione | UM | Metodo di misura | Frequenza di monitoraggio |
|--|--|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Produzione specifica di rifiuti | Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato | kg/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo specifico di risorsa idrica | Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato | m ³ /capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo energetico specifico per ciascun combustibile | Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica | Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti) | Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato | m ³ /capo/anno | Calcolo | Annuale |

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione Autonoma FVG.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for beneficiary name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for delegate name]

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO S.S.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[M/F box]

CANEVA

PN

01452840935

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. [Empty fields]

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[M/F box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T116

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

PIA

[Empty box]

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

456T

IMPOSTA DI BOLLO

16 0 0

[Empty box]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16,00

EURO (lettere)

SEDICI/00

| DATA | CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| | AZIENDA | CAB/SPORTELO |
| giorno 10 OTT. 2023 anno | 7084 | 61880 |

10 OTT. 2023
2 - Ursago
Mona Ples

PRINT - ENGRAVING - LASER - CE
VIARCO



GRUPPO BCC ICCREA

Al sensi del d. lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni dichiaro che il titolare effettivo per cui sto effettuando l'operazione è :

Doc. Identità _____
 Cod. Fiscale _____

Nato/a _____

Il sottoscritto richiede l'esecuzione della seguente operazione:
Pagamento utenze
 a valore sul Conto Corrente **0002 / 000 / 208008**
 Intestato a:

SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO S. S. DI MARCO PALU' & C.
VIA DIETRO CASTELLO 8
33070 CANEVA (PN)

Tipologia **F23**
 Importo Nominale **16,00**
 Commissioni **0,00**
 Recupero Spese **0,00**

| CONTANTI | | |
|---------------------|--------|--------------|
| Quantità | Taglio | Importo |
| | 500 € | |
| | 200 € | |
| | 100 € | |
| | 50 € | |
| | 20 € | |
| | 10 € | |
| | 5 € | |
| | 2 € | |
| | 1 € | |
| | 0,5 € | |
| Monete e valori € | | |
| Totale contanti € | | 0,00 |
| Totale operazione € | | 16,00 |

Note _____

Firma _____
 Cassiere

| Causale | Descrizione Operazione | a Credito | a Debito | Data valuta | Data disponibilità |
|---------|--------------------------|-----------|----------|-------------|--------------------|
| 001981 | Imposte e tasse : ex SAC | 0,00 | 16,00 | | |

All'operazione richiesta si applicano le condizioni economiche e normative disciplinate nel contratto e nel documento di sintesi relativi al rapporto a valore sul quale la stessa è eseguita.

Firma: **PALU' MARCO** Nag: **00048774**
VIA DIETRO CASTELLO 8
33070 CANEVA (PN)

| | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Filiale | Terminale | Operatore | Data | Data Contabile | Distinta |
| ORSAGO | R002 | 0256 | 10/10/2023 12:04 | 10/10/2023 | 88931801592/001 |

Banca della Marca Credito Cooperativo - Società Cooperativa - Via G. Garibaldi 46, 31010 Orsago (TV) - Tel.: +39 0438 9631 - Fax: +39 0438 960598 - Sito Internet: www.bancadellamarca.it - E-mail: info@bancadellamarca.it - PEC: bancadellamarca@legasimil.it - Codice Fiscale 03619143265. Iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno n. 03669140265

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ha assunto la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Piazza IVA 15240241002, c/cap al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.